Dettaglio misure per l'autotrasporto proroghe scadenze

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto 17 marzo 2020 n. 18**, il cosiddetto 'Cura Italia, col quale sono stati varate importanti misure a sostegno del comparto dell'Autotrasporto.
Alcune previsioni di carattere generale sono estese a tutte le categorie d'impresa, altre sono inerenti all'attività delle imprese di autotrasporto e logistica.

Decreto 17 marzo 2020 n. 18, "Cura Italia"
Dettaglio per l'autotrasporto (suddiviso per articolo e comma)

Articolo	**Testo articolo**	**Riepilogo**
Art. 92, comma 3	*Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone* *"Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi."*	**Diritti doganali** I pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 aprile 2020 sono differiti di 30 giorni senza applicazione degli interessi
Art. 92, comma 4	*Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone* *"In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo."*	**Revisioni** Autorizzata fino al **31 ottobre 2020** la circolazione dei veicoli che dovevano essere sottoposti entro il 31 luglio 2020 alle visite e prove di cui agli articoli 75, 78 CDS, comprese revisioni art. 80 CDS
Art. 93, comma 1	*Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea* *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato."*	**Taxi e NCC** possono dotare i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. E' istituito un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso

Art. 103, comma 2	*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza* *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020."*	E' prorogata al **15 giugno 2020** la validità di tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020
Art. 104, comma 1	*Proroga della validità dei documenti di riconoscimento* *"La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento."*	**Patente di guida e documenti di riconoscimento** E' prorogata al **31 agosto 2020** la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza dal 17 marzo 2020
Art. 108, comma 2	*Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale* *"Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive."*	**Pagamento sanzioni Codice della Strada** Il pagamento delle sanzioni al Codice della Strada è ridotto del 30% anche se effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione
Art. 113, comma1	*Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti* *"Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49; d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120."*	**Diritto annuale Albo Nazionale Gestori Ambientali** E' prorogato al **30 giugno 2020** versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientale e della presentazione del MUD

Art. 125, comma2	*Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni* *"Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni".*	**RCA** Sino al 31 luglio 2020, estesa a 30 giorni (dai 15 previsti finora) la validità della polizza assicurativa RCA dopo la scadenza

Disposizioni precedenti al Decreto 17 marzo 2020 n. 18 – aggiornamento al 18 marzo 2020

Art. 1 comma 2: Decreto Dirigenziale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2020, n. 50	**Esercitazioni alla guida** Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra Il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al **30 giugno 2020**
Art. 1 Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2020, n. 106 *(non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale)*	**CQC** Le carte di qualificazione del conducente, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogate, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al **30 giugno 2020**.
Art. 1: Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2020, n. 106 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale)	**CFP ADR trasporto merci pericolose** I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al **30 giugno 2020**.
Art. 1 Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 115 del 13 marzo 2020 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale)	**Divieti Circolazione mezzi pesanti** Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7.5 t. sulle strade extraurbane nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui l'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni **15 marzo e 22 marzo** e **limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale** fino a successivo provvedimento.
Art. 1 Decreto Ministeriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 108 del 11 marzo 2020 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale)	**Permesso provvisorio alla guida** Fino al **30 giugno 2020**, è prorogato, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'Art 59 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitario in atto.